



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Canosa di Puglia
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia Dott. FELICE OCCHIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. R [REDACTED]

E

Controparte: F [REDACTED] M [REDACTED]

Controparte: [REDACTED] SPA [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. A [REDACTED]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

La domanda può essere accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che, come si ricava dall'atto di citazione, la presente azione è stata proposta in applicazione dell'art. 149 decr.leg.vo 209/2005, avendo ad oggetto un risarcimento diretto nei confronti del proprio assicuratore, in quanto l'attrice ha convenuto in giudizio la [REDACTED] Ass.ni S.p.A., compagnia che assicurava l'automobile da lei

condotta Fiat 500 X targata FK 280 RD. Correttamente, comunque, il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, F [REDACTED] M [REDACTED] e [REDACTED] N [REDACTED] rimasti entrambi contumaci, che si assumono essere responsabili del sinistro, non potendosi assolutamente statuire, infatti, sulla responsabilità di un soggetto che non sia reso parte del giudizio, ai sensi del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.=. Posta tale opportuna premessa, passando adesso al merito del giudizio, la domanda può essere accolta per quanto di ragione. L' accadimento storico del sinistro, il luogo, l'epoca di esso, e la sua dinamica, possono sicuramente ritenersi provati alla stregua della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locali intervenuti. Dalla ricostruzione eseguita dai predetti agenti, della cui attendibilità non si ha affatto motivo di dubitare, si evince che il sinistro in oggetto avvenne per concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti la conducente del veicolo antagonista a quello dell'attrice, L [REDACTED] N [REDACTED] che era alla guida della Fiat Panda targata CX 401 CW, di proprietà del convenuto F [REDACTED] M [REDACTED], si rese responsabile della violazione, contestatale, dell'art. 145 C.d.S. per aver omesso di concedere la precedenza all'intersezione all'altro veicolo, e l'attrice C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] si rese responsabile della violazione, contestatale, dell'art. 143 C.d.S perché transitava contromano. E' evidente pertanto che il sinistro avvenne per uguale concorso di colpa di entrambi i conducenti, con la conseguenza che i danni lamentati possono essere posti a carico dell'altra parte solo nella misura del 50%, restando a carico dell'istante, responsabile in concorso, il rimanente 50%. In questi sensi pertanto può ritenersi privato l'an debeat. Passando all'esistenza del danno ed alla sua quantificazione, non appaiono condivisibili le argomentazioni della convenuta compagnia di assicurazione che eccepisce l'inesistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate sul presupposto che l'attrice si recò in ospedale solo il 1°.7.2022, a distanza di alcuni giorni dal sinistro occorso il 28.6.2022. E' infatti il caso di evidenziare che, come riportato dalla letteratura medico-legale, i sintomi del tipo di lesioni refertate, "distorsione del rachide

cervicale”, insorgono e si rendono sempre più manifesti nelle ore e nei giorni successivi al trauma, per cui è del tutto verosimile che la Cordova, avvertendo nei giorni successivi al sinistro i sintomi di tale tipo di lesioni si recò in ospedale tre giorni dopo l’evento stesso. Non può, sic et simpliciter, escludersi il nesso di causalità sulla base di tale circostanza, come assume la convenuta.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno da lesioni, la modestia delle lesioni riportate, come evincibile dai documenti clinici in atti, ha cagionato, a parere del Giudicante secondo la comune esperienza, e sulla base degli stessi documenti clinici, un’ inabilità temporanea sub-totale all’80% per i 10 giorni indicati nel referto di pronto soccorso, nonché una successiva inabilità temporanea parziale al 50% per altri 10 giorni, con postumi permanenti valutabili nella misura dell’1,5% dell’invalidità totale. Il calcolo del risarcimento spettante per tali lesioni deve essere eseguito alla stregua dei criteri di cui all’art. 5 comma 2° della legge 5.3.2001 n.57 ed allegate tabelle, trasfusi nell’art. 139 decr.leg.vo 209/2005, come rivalutati all’attualità (D.M. 16.10,2023) per effetto del comma 6° della stessa norma. In applicazione di tali criteri, in favore dell’ attrice vanno liquidate le seguenti somme: i.t.p all’80% = euro 43,84 al giorno per gg. 10 = euro 438,40; i.t.p. al 50% = eur 27,40 al giorno x gg. 10 = euro 274,00; postumi permanenti dell’1,5% in soggetto di età di anni 29 al momento del sinistro = euro 1.360,80. Non risultano spese mediche documentate ed indennizzabili. Nulla può essere liquidato a titolo di danno morale, alla stregua del noto e condivisibile indirizzo dato dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n.26972/2008, che ha statuito che nella nozione di danno biologico, ricompreso negli importi suindicati, rientri ogni genere di danno. Per effetto dell’uguale concorso di colpa dei conducenti la somma degli importi sopra riportati, pari ad euro 2.073,20 va posta a carico dei convenuti solo nella misura del 50% di essa, uguale ad euro 1.036,60. Entro questi limiti la domanda può trovare accoglimento. Su tale somma, calcolata all’attualità, vanno liquidati solo gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

nei confronti di

P [REDACTED] M [REDACTED]

[REDACTED] SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, ritenuto l'uguale concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli, condanna, in applicazione dell'art. 149 decr.leg.vo 209/2005, la convenuta [REDACTED] Ass.ni S.p.A., al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.036,60, oltre interessi legali sulla stessa dalla data del sinistro al soddisfo;
- 2) in dipendenza condanna la predetta convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi euro 964,00 di cui euro 150,00 per spese borsuali, ed euro 814,00 per competenze, oltre accessori di legge.

Così deciso in Canosa di Puglia, lì 15-2-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. FELICE OCCHIELLO